

CONVENZIONE

TRA

Ente d'Ambito per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani Caserta, con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE), Caserta, n.1, C.A.P. 81055, C.F. 93111100611 (di seguito, "**ENTE ADERENTE**"), legalmente rappresentata dal Dott. Agostino Sorà, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso la sede sopra indicata

E

AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A., società unipersonale, con sede legale in Roma, in via Calabria n. 46, capitale sociale € 836.383.864,02 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (di seguito, "**INVITALIA**"), legalmente rappresentata da Dott. Bernardo Mattarella, in qualità di Amministratore Delegato

L'ENTE ADERENTE e INVITALIA, di seguito, congiuntamente, le "**Parti**"

VISTO

- il Decreto Legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, che istituisce INVITALIA (già Sviluppo Italia S.p.A.), società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito, "**MEF**") ed organismo di diritto pubblico;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 459-463, che hanno sottoposto INVITALIA a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria *governance*, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di seguito "**MIMIT**") del 18 settembre 2007, così come da ultimo modificato dal decreto del 4 maggio 2018, che individua gli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, di INVITALIA e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle Amministrazioni statali committenti;
- l'articolo 55-bis del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede che, per accelerare la realizzazione degli investimenti, le Amministrazioni Centrali possano avvalersi di INVITALIA, mediante apposite convenzioni, per tutte le attività economiche, finanziarie e tecniche, nonché in qualità

di centrale di committenza;

- il Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che al relativo articolo 33, comma 12, definisce INVITALIA “società *in house* dello Stato”;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che reca l’aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con INVITALIA;
- la Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (di seguito, “**Direttiva Concessioni**”) e la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici (di seguito, “**Direttiva Appalti**”);
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, che reca l’aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni che INVITALIA può stipulare con soggetti terzi;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, come modificato ed integrato per effetto dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, (di seguito, “**Codice dei Contratti Pubblici**”);
- l’articolo 62 del Codice dei Contratti Pubblici che, al relativo comma 7, individua le attività che possono essere svolte dalle Centrali di Committenza, in relazione ai requisiti posseduti;
- il citato articolo 62, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici, ai sensi del quale il ricorso a una centrale di committenza qualificata può essere formalizzato mediante apposita convenzione;
- l’articolo 62, comma 10, del Codice dei Contratti Pubblici, ai sensi del quale una stazione appaltante non qualificata può avanzare domanda di svolgere la procedura di gara per la quale non è qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata;
- l’articolo 63 del Codice dei Contratti Pubblici e il relativo Allegato II.4 in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza;
- l’articolo 63, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici che prevede che INVITALIA sia iscritta di diritto nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori;
- l’Allegato I.1 del Codice dei Contratti Pubblici che, all’articolo 1, comma 1, lettera i), definisce «centrale di committenza», una “stazione appaltante o un ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e,

se del caso, attività di supporto all'attività di committenza"; e all'articolo 3, comma 1, lettera z), definisce «attività di committenza ausiliaria», le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza;

- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108;
- specificamente, l'articolo 10, comma 1, del suddetto Decreto Legge n. 77/2021 che prevede che per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare, oltre a quelli previsti dal PNRR, anche gli interventi previsti dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, le Amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società *in house* qualificate ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, per effetto dell'articolo 226, comma 5;
- l'articolo 10, comma 2, del Decreto-Legge n. 77/2021, ai sensi del quale l'attività di supporto tecnico-operativo copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi;
- l'articolo 10, comma 3, del Decreto Legge n. 77/2021, per effetto del quale la valutazione della congruità economica dell'offerta, che l'Amministrazione è tenuta a svolgere rispetto all'offerta pervenuta dalla società *in house* che presta il supporto tecnico-operativo, ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali;
- l'articolo 10, comma 4, del Decreto Legge n. 77/2021, ai sensi del quale le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, per il tramite delle Amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi, per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali, del supporto tecnico-operativo delle società di cui al comma 1 del predetto articolo 10, ossia delle società *in house* dello Stato qualificate ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, per effetto dell'articolo 226, comma 5;
- il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136*”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e, in particolare, le disposizioni di cui alla Parte IV, Sezione III “*NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI*”, che

- al relativo articolo 183, comma 1, lettera n) dispone che per *gestione dei rifiuti* si intende “*la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari*”;
- al relativo articolo 202, comma 1 dispone che: L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto delle competenze regionali in materia;
- il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*” e, in particolare, il relativo articolo 14 che, in merito alla gestione dei servizi pubblici locali, individua tre modalità di scelta: a) affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica (articolo 15); b) affidamento a società mista pubblico-privata (articolo 16), come disciplinata dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175; e c) affidamento a società *in house* (articolo 17);
- la L.R. Campania n. 14 del 26 maggio 2016 recante “*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare*”, come modificata e integrata con dalle leggi regionali 8 agosto 2016, n. 22, 23 dicembre 2016, n. 38, 31 marzo 2017, n. 10, 8 agosto 2018, n. 29, 29 dicembre 2018, n. 60, 7 agosto 2019, n. 16 e 29 dicembre 2020, n. 38, 28 dicembre 2021, n. 31, 7/8/2023 n.19, 25/7/2024, n. 13 e 30.12.2024, n. 25;
- gli artt. 26, comma 1, lettere a) e c) e art. 26bis della Legge R.C. n. 14/2016 – “Norma di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare”;
- la Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 16 del 14.12.2023 con la quale è stata decisa la forma di gestione del servizio integrato dei rifiuti relativo alla raccolta, trasporto, spazzamento, lavaggio strade, CCR, servizi accessori e complementari in tutti i Comuni dell'ATO Caserta, ad eccezione del Comune capoluogo – SAD autonomo, giusta delibera del Consiglio d'Ambito n. 5 del 22.02.2019, avente ad oggetto la presa d'atto richiesta dal Comune di Caserta per costituzione Sub Ambito Distrettuale – Art. 24, comma 6, L.R. n. 14/2016, nonché la realizzazione e gestione della ulteriore impiantistica prevista nel Piano d'Ambito provinciale, utilizzando la modalità prevista *all'art. 14, comma 1, lettera a) del D.lgs n. 201/2022*, anche in ossequio a quanto previsto dalla novella normativa introdotta dalla Legge Regionale n. 19 del 7.8.2023 con l'art. 26-bis, modificativa e integrativa della Legge Regionale Campania n. 14/2016, che prevede l'affidamento del servizio a terzi mediante procedura a evidenza pubblica - comma 5 art. 26-bis della L.R.C. n. 14/2016.

PREMESSO CHE

1. l'articolo 4, comma 7, dello Statuto di INVITALIA stabilisce che *“oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al Decreto Legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello Sviluppo Economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”*;
2. INVITALIA con nota prot. n. 0411334 del 16 ottobre 2024, ha comunicato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione generale servizi di vigilanza - Divisione VIII – Vigilanza su enti strumentali, fondazioni, società partecipate e vigilate dal Ministero, le informazioni richieste relative all’attestazione del conseguimento nel triennio 2021-2023 di una quota superiore all’80% dei ricavi per servizi svolti dalla medesima Agenzia per i compiti affidati da Amministrazioni centrali dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
3. il Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione generale servizi di vigilanza - Divisione VIII – Vigilanza su enti strumentali, fondazioni, società partecipate e vigilate dal Ministero, tramite propria nota prot. n. 0093803 del 22 ottobre 2024, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2021 -2023 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio, è pari al 98,24% e che può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui all’articolo 7 del d.lgs. n. 36/2023;
4. INVITALIA è stazione appaltante qualificata ed è iscritta di diritto nella specifica sezione dedicata alle centrali di committenza, interna all’elenco di cui all’articolo 63 del Codice dei Contratti Pubblici, istituito presso l’ANAC che ne assicura la gestione e la pubblicità;
5. nel suddetto elenco, INVITALIA è qualificata al terzo livello, di cui Allegato II.4 del Codice dei Contratti Pubblici, con riferimento alla progettazione tecnico-amministrativa delle procedure e al relativo affidamento con riferimento sia all’affidamento dei lavori (L1) che all’affidamento di servizi e forniture (SF1);
6. INVITALIA, ai sensi dell’articolo 10 del Decreto Legge n. 77/2021 summenzionato, è titolata a prestare a favore delle Amministrazioni interessate il supporto tecnico-operativo previsto dalla norma per tutto il ciclo di realizzazione degli investimenti pubblici in generale – e, in particolare, quelli previsti dal PNRR, dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027 - (di seguito, gli *“Investimenti”*), fornendo, anche a fini acceleratori, nel rispetto dei tempi, delle regole e delle procedure previsti dalla normativa vigente, un supporto nelle fasi di definizione, attuazione, mediante ricorso al mercato, monitoraggio e valutazione

degli Investimenti stessi;

7. INVITALIA esercita le Attività di Committenza, utilizzando direttamente la propria Piattaforma InGate per lo svolgimento interamente telematico delle procedure di affidamento dei contratti pubblici (di seguito, la “*Piattaforma*”), certificata da AGID ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici;
8. la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, dispone, all'articolo 1, comma 3, lettera q), che l'amministrazione contraente di INVITALIA è tenuta a impegnarsi a trasmettere annualmente alla competente struttura del MIMIT (già Ministero dello Sviluppo Economico) un resoconto sullo stato di attuazione della convenzione stipulata con INVITALIA, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di quest'ultima. Inoltre, l'articolo 1, comma 3, lettera o), della suddetta direttiva fa espresso riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dell'articolo 84 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato II.7, nonché dall'articolo 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (comma abrogato dall'articolo 226, comma 3, lettera d), del Codice dei Contratti Pubblici);
9. l'articolo 1, comma 3, lett. a), della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, stabilisce che INVITALIA si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
10. l'articolo 1, comma 3, lett. h) della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che la Convenzione deve contenere l'indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da INVITALIA per le attività previste dalla Convenzione;
11. l'articolo 1, comma 3, lett. i) della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere “le modalità per il pagamento di tale corrispettivo in modo da assicurare tempistiche di pagamento coerenti con l'effettivo svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente”;
12. l'articolo 1, comma 3, lett. j), della sopra direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera c), del regolamento n. 1303/2013;
13. l'articolo 1, comma 3, lett. m) della sopra direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere la definizione degli strumenti

per condurre l'attività di controllo sul regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione e sui costi sostenuti;

14. INVITALIA opera nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
15. L'ENTE ADERENTE è l'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale – ATO “CASERTA, come risulta individuato dall'articolo 23, comma 1, lettera d), della suddetta Legge Regionale 26 maggio 2016 n. 14 recante “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare”.
16. L'ENTE ADERENTE è stato istituito ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della predetta Legge Regionale ed è il soggetto di governo del ciclo integrato dei rifiuti in ossequio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità. Ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
17. il territorio dell'ATO “CASERTA” comprende n. 104 Comuni. Il relativo servizio di gestione dei rifiuti è attualmente espletato da 38 soggetti economici differenti;
18. L'ENTE ADERENTE ha intenzione di efficientare la governance del servizio integrato dei rifiuti per l'ambito provinciale, accelerando l'integrazione del servizio e il suo affidamento ad un gestore unico con le modalità di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 201/2022;
19. L'ENTE ADERENTE, con nota protocollo n. 2019/2024 del 26/08/2024 ha manifestato la volontà di avvalersi di Invitalia per la definizione degli atti tecnico-normativi propedeutici all'affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e i servizi di Centrale di committenza (ai sensi degli artt. 62 e 63 del D. Lgs 36/2023) per la gestione della procedura di gara finalizzata a individuare un gestore unico del servizio integrato dei rifiuti della provincia di Caserta.
20. con nota prot. n. 0080898 del 12.03.2025, INVITALIA ha riscontrato positivamente alla citata richiesta di collaborazione dell'Ente Aderente, trasmettendo una bozza di convenzione e l'offerta tecnica ed economica;
21. il Consiglio d'Ambito con la Deliberazione n. 04 del 19.03.2025, ha approvato la proposta di convenzione, l'offerta tecnica ed economica ed il Piano delle attività e dei costi ed ha, pertanto, effettuato con esito positivo la valutazione di congruità di cui all' art. 10, comma 3, d.lgs. 77/2021

Tutto ciò visto, premesso e considerato,

le Parti, come sopra indicate e individuate, alla luce di quanto precede e all'esito delle interlocuzioni intercorse intendono disciplinare con la presente convenzione (di seguito, “**Convenzione**”) i termini e le modalità con le quali INVITALIA può essere attivata quale Centrale di Committenza e per le

attività di supporto tecnico in conformità altresì con quanto previsto dalla citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018.

ART. 1 - Premesse ed allegati

I “visto”, le premesse e gli allegati alla presente Convenzione ne formano parte integrante sostanziale.

ART. 2 - Oggetto e finalità

1. L'ENTE ADERENTE conviene con INVITALIA che, per la realizzazione degli Interventi, quest'ultima sia attivata per le specifiche attività individuate nel PEA (Allegato 1).
2. A tal fine, l'ENTE ADERENTE potrà avvalersi di INVITALIA per le seguenti attività di:
 - a) centralizzazione delle committenze, ai sensi dell'articolo 62 del Codice dei Contratti Pubblici, per l'indizione gestione e aggiudicazione, per conto dell'ENTE ADERENTE, di procedure di affidamento aventi ad oggetto contratti pubblici di appalto o di concessione, anche nell'ambito del partenariato pubblico-privato di tipo istituzionale di cui al Decreto Legislativo n. 175/2016, finalizzati alla gestione del servizio pubblico locale (di seguito, “*Procedure*”). All'esito delle Procedure, il contratto pubblico eventualmente aggiudicato sarà stipulato direttamente dall'ENTE ADERENTE con l'aggiudicatario;
 - b) relativamente alle Procedure aventi ad oggetto servizi in concessione, attività di supporto tecnico nella definizione degli atti tecnico-normativi strumentali alla indizione delle singole Procedure, ivi inclusi il disciplinare/capitolato tecnico, il capitolato d'onori, la relazione ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 201/2022, il contratto di servizio e il piano d'ambito, comprensivo di programma degli interventi, modello organizzativo, Piano Economico-Finanziario e relativa relazione di accompagnamento;
3. INVITALIA si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e agli atti attuativi del codice dei contratti pubblici.

Art. 3 - Piano Esecutivo delle Attività.

1. Il “*Piano Esecutivo delle Attività*” costituisce *sub Allegato 1* alla presente Convenzione. Nel PEA, oltre alle specifiche attività di cui al precedente articolo 2, paragrafo 2, è anche indicata la descrizione sintetica dei profili professionali, secondo i livelli contrattuali, che compongono il

gruppo di lavoro (di seguito, il **Gruppo di Lavoro**) messo a disposizione da INVITALIA, dotato di specifiche professionalità adeguate allo svolgimento delle attività descritte nel PEA medesimo, nonché l'eventuale indicazione di profili consulenziali o incarichi professionali di natura tecnico-specialistica, strettamente funzionali all'espletamento delle attività relative agli Interventi.

2. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 12 concernente la durata e validità della presente Convenzione, l'ENTE ADERENTE potrà altresì individuare e selezionare ulteriori Procedure, per le quali attivare INVITALIA, elaborando di volta in volta, d'intesa con INVITALIA medesima e ferma restando la eventuale previa necessaria autorizzazione del MIMIT, un nuovo PEA (di seguito "**Nuovo PEA**").
3. Ogni Nuovo PEA dovrà indicare espressamente le Procedure cui si fa riferimento, la stima di massima degli ulteriori costi preventivati per le attività aggiuntive previste a carico di INVITALIA, calcolata secondo le modalità indicate nel Nuovo PEA, nonché la fonte di finanziamento sulla quale verranno remunerate le attività svolte da INVITALIA.
4. Le Parti concordano altresì che l'importo massimo previsto nei singoli PEA potrà essere rinegoziabile, laddove ciò si rendesse necessario o opportuno per effetto di eventi non imputabili ad INVITALIA (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, eventi imprevisi ed imprevedibili, forza maggiore, sequestri conservativi delle aree, varianti, contenziosi non imputabili ad INVITALIA o che vedano la stessa comunque vittoriosa, mutamenti normativi, ecc.), fermo restando comunque l'esercizio del diritto di recesso di cui al successivo articolo 12 della presente Convenzione.

Art. 4 - Atto di Attivazione. Dichiarazioni di Impegno. Commissioni giudicatrici

1. L'attivazione di INVITALIA per le Attività di Committenza, di cui all'articolo 2, paragrafo 2 lettera a), della presente Convenzione, avrà luogo attraverso specifico atto (di seguito, "**Atto di Attivazione**"), da predisporre per ciascuna procedura conformemente al modello Allegato alla presente Convenzione *sub Allegato 2*.
2. L'Atto di Attivazione si intende sin d'ora corredato dalle dichiarazioni di cui all'**Allegato 3** (di seguito "**Dichiarazioni di Impegno**"), che non dovranno quindi essere materialmente allegate all'Atto di Attivazione. L'Atto di Attivazione e le Dichiarazioni di Impegno a corredo costituiranno il disciplinare in essere l'ENTE ADERENTE ed INVITALIA per le attività da questa espletate ai sensi della presente Convenzione quale Centrale di Committenza. Parte integrante di detto disciplinare, ancorché non materialmente allegata, sarà la documentazione tecnica che verrà contestualmente consegnata dall'ENTE ADERENTE ad INVITALIA.
3. L'Atto di Attivazione sarà trasmesso ad INVITALIA, che provvederà nel più breve tempo possibile, e comunque entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'Atto di

Attivazione, a trasmettere all'ENTE ADERENTE la propria accettazione, a seguito della quale l'attivazione di INVITALIA per la Procedura di cui trattasi si avrà per perfezionata. Con l'occasione, INVITALIA comunicherà all'ENTE ADERENTE anche il nominativo e i recapiti della persona che sarà nominata da INVITALIA ex articolo 15, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici quale Responsabile Unico del Procedimento (di seguito il "**RUP di INVITALIA**"). La richiesta di ulteriori elementi o informazioni necessari ai fini dell'accettazione dell'Atto di Attivazione comporteranno la sospensione del predetto termine di 30 (trenta) giorni, che riprenderà a decorrere una volta pervenuti all'ENTE ADERENTE gli elementi o le informazioni richieste da INVITALIA. Qualsivoglia eventuale diniego, da parte di INVITALIA, relativo all'Atto di Attivazione ricevuto dall'ENTE ADERENTE dovrà essere, a cura della stessa INVITALIA, debitamente ed espressamente motivato.

4. INVITALIA si riserva sin d'ora la facoltà, nell'ambito della singola procedura di gara da essa gestita per conto dell'ENTE ADERENTE nell'ambito delle Attività di Committenza, di nominare ai sensi dell'articolo 51 e 93 del Codice dei Contratti Pubblici, quale membro della Commissione di aggiudicazione, almeno un soggetto, dotato delle professionalità richieste per le attività di valutazione, che sarà designato dall'ENTE ADERENTE. Dal canto proprio, l'ENTE ADERENTE si riserva la facoltà di designare - ai fini della relativa nomina, da parte di INVITALIA, nella Commissione di aggiudicazione - almeno un soggetto, dotato delle professionalità richieste per le attività di valutazione. La presidenza della Commissione giudicatrice sarà sempre riservata alla designazione e nomina da parte di INVITALIA.

ART. 5 – Risorse finanziarie

1. Per lo svolgimento delle attività previste nel PEA, a carico di INVITALIA, ai sensi della presente Convenzione è assegnato ad INVITALIA un importo complessivo massimo pari a € 170.217,90 (*euro centosettantamiladuecentodiciassette/90*) oltre IVA, quale corrispettivo per le prestazioni rese, a valere su risorse proprie dell'ENTE ADERENTE da corrispondersi, con le modalità di cui al successivo articolo 7 della presente Convenzione.
2. Tutti gli oneri economici strumentali necessari a garantire l'esecuzione delle obbligazioni rinvenenti dal contratto pubblico eventualmente aggiudicato da INVITALIA all'esito della singola Procedura saranno a carico dell'ENTE ADERENTE. Del pari, saranno altresì a valere sulle corrispondenti voci del quadro economico, a ciò dedicate, eventuali oneri o spese strumentali alla aggiudicazione della Procedura (quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, eventuali compensi e rimborsi spese per i membri delle Commissioni giudicatrici non appartenenti all'organico di INVITALIA). A tale riguardo, sono da considerarsi altresì inclusi gli oneri economici derivanti dall'applicazione degli articoli 210 e 211 (accordi bonari), 212 (transizione), 213 (arbitrato), 216 e 217 (pareri obbligatori e determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico) del Codice dei Contratti Pubblici o di altri rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.

3. Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 1 del presente articolo 5, l'ENTE ADERENTE autorizza INVITALIA all'impiego di consulenze ed incarichi professionali di natura tecnico-specialistica, purché strettamente funzionali all'Intervento, di cui la medesima avrà necessità per lo svolgimento delle attività, e come meglio indicato nel PEA. L'ENTE ADERENTE autorizza altresì INVITALIA al conferimento di incarichi legali necessari per eventuali contenziosi, che vedano coinvolta INVITALIA, conseguenti alle attività svolte a favore l'ENTE ADERENTE oggetto della presente Convenzione. In tal caso, gli incarichi di rappresentanza e difesa saranno comunque tempestivamente comunicati da INVITALIA all'ENTE ADERENTE. Per tutte le consulenze e gli incarichi, di cui al presente paragrafo, compresi i relativi oneri necessari, l'ENTE ADERENTE riconoscerà ad INVITALIA il rimborso delle spese da essa sostenute e rendicontate ai sensi del successivo articolo 7 della presente Convenzione.
4. L'ENTE ADERENTE riconosce ad INVITALIA un rimborso per eventuali spese legali in caso di contenziosi, anche non giudiziali, nel limite di € 30.000,00 (euro trentamila/00) oltre IVA, per singolo giudizio, di merito o cautelare, eventualmente connesso a una delle procedure di cui al precedente articolo 2, paragrafo 2, lett. b). Al termine del rapporto convenzionale, INVITALIA trasmetterà all'ENTE ADERENTE la documentazione attestante gli eventuali incarichi conferiti a consulenti legali e l'importo relativo alle consulenze prestate.
5. In considerazione dell'oggetto della Procedura, del ruolo istituzionale di INVITALIA e delle finalità da questa perseguite in un'ottica di massima collaborazione istituzionale al fine della migliore gestione delle risorse pubbliche, le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 45 del Codice dei Contratti Pubblici non troveranno applicazione nei confronti di INVITALIA e dei suoi dipendenti.

Art. 6 – Responsabilità.

1. In caso di contenzioso, anche non giudiziale, con soggetti terzi, afferente a una delle Procedure, l'ENTE ADERENTE riconosce che le attività relative alla gestione del contenzioso medesimo rimarranno di competenza di INVITALIA, quale Centrale di Committenza, ma qualora i motivi del ricorso dipendano anche da atti assunti o documenti trasmessi dall'ENTE ADERENTE, quest'ultimo ed INVITALIA provvederanno, ognuno, per la parte di competenza, alla rispettiva difesa, eventualmente coordinata con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.
2. INVITALIA, una volta adottato il provvedimento di aggiudicazione, con riferimento a ciascuna Procedura, rimetterà all'ENTE ADERENTE copia integrale del relativo fascicolo di gara, inclusi i relativi verbali. Con la consegna di tale fascicolo di gara all'ENTE ADERENTE, le attività di committenza si considereranno concluse ed espletate da INVITALIA con riferimento alla singola Procedura.

3. INVITALIA resta comunque direttamente responsabile, nei limiti del danno erariale, nei confronti dell'ENTE ADERENTE per le attività di committenza e di supporto tecnico-operativo svolte per conto di quest'ultimo. L'ENTE ADERENTE si impegna altresì a manlevare e a tenere indenne INVITALIA da qualsivoglia pretesa avanzata da terzi ivi inclusi gli operatori economici partecipanti alle procedure, nonché relativamente a qualsivoglia perdita o danno sostenuto o sofferto da INVITALIA medesima.
4. Nel caso in cui, durante una Procedura ad evidenza pubblica, INVITALIA procedesse, ai sensi di legge, nei confronti di uno o più operatori economici partecipanti alla suddetta Procedura ad escutere la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta la somma escussa sarà rimessa da INVITALIA all'ENTE ADERENTE.

ART. 7 – Modalità di rendicontazione e di pagamento

1. La definizione di dettaglio dei costi oggetto di rendicontazione è demandata al **“Disciplinare di rendicontazione”** di cui all'**Allegato 4** allegato alla presente Convenzione.
2. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettere h), i) e j), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, a INVITALIA verranno riconosciuti, entro il limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4 della presente Convenzione, i costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi di una quota di costi generali, determinati ai sensi dell'articolo 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 54 ultimo periodo del Reg. (UE) 1060/2021.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera m), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, con cadenza semestrale, INVITALIA procede a sottoporre all'ENTE ADERENTE la rendicontazione delle attività svolte e dei relativi costi in riferimento al PEA di cui all'Allegato 1 alla presente Convenzione. L'ENTE ADERENTE provvede all'esame della rendicontazione e alla sua approvazione entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione della rendicontazione stessa, dandone tempestiva informazione ad INVITALIA ai fini della fatturazione. In caso di osservazioni sulla rendicontazione l'anzidetto termine di 15 (quindici) giorni lavorativi è sospeso per il tempo strettamente necessario sino al ricevimento, da parte di INVITALIA, degli elementi di chiarimento rispetto alle osservazioni medesime.
4. INVITALIA, a valle dell'approvazione della relazione da parte dell'ENTE ADERENTE, emetterà una fattura di importo corrispondente al totale dei costi rendicontati per ciascun periodo di riferimento e ritenuti ammissibili, oltre IVA, nei limiti del corrispettivo complessivo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, della presente Convenzione. La fattura sarà emessa elettronicamente con *codice univoco IPA UFAISB*, fornito dall'ENTE ADERENTE.

5. L'ENTE ADERENTE procederà al pagamento, mediante accreditalmento bancario sul conto corrente indicato da INVITALIA - i cui estremi saranno comunicati da INVITALIA stessa all'ENTE ADERENTE con le modalità di cui al successivo articolo 7 – entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della fattura emessa da INVITALIA medesima.

ART. 8 - Comunicazioni tra le Parti

1. Per i rapporti tra le Parti rinvenenti dalla presente Convenzione:

- il Referente per ENTE ADERENTE è il Responsabile S.T.O. Dott. Agostino Sorà

PEC: edacaserata@pec.it

E-mail: direzione.edace@gmail.com

Tel.: 0823/412733 cell. 331/781495

- il Referente per INVITALIA è: il Responsabile di Investimenti Pubblici, Giovanni Portaluri

PEC: investimentipubblici@postacert.invitalia.it

E-mail: gportaluri@invitalia.it

Tel.: 06-421601

L'eventuale sostituzione dei predetti Referenti è oggetto di preventiva comunicazione alle altre Parti e non comporta la necessità di modificare la presente Convenzione.

2. Le comunicazioni tra le Parti, nell'ambito dei rapporti derivanti dalla presente Convenzione, e fermi restando i termini e le modalità previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, dei relativi provvedimenti di attuazione e dalla normativa applicabile in materia di contratti pubblici e concessioni, debbono aver luogo tramite posta elettronica certificata (PEC).
3. Gli Atti di Attivazione e le comunicazioni di accettazione di tali Atti di Attivazione, saranno sottoscritti da ciascuna Parte con firma digitale (ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013), a seconda del soggetto a cui competono e scambiati tra le Parti ai sensi di quanto previsto dai precedenti paragrafi della Convenzione medesima.

ART. 9 – Tutela dei dati personali

1. L' ENTE ADERENTE e INVITALIA si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “GDPR”) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (di seguito anche “Codice

privacy”), al fine di trattare lecitamente i dati personali il cui utilizzo è necessario per l’esecuzione della presente Convenzione. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei soggetti interessati, secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell’articolo 5 del GDPR e per il solo ed esclusivo fine di perseguire gli scopi di cui alla presente Convenzione, nonché degli eventuali obblighi di legge alla stessa connessi.

2. Le Parti convengono che ognuna di loro nei confronti dell’altra riveste la posizione di interessato e di Titolare del trattamento per le attività relative alla gestione del rapporto contrattuale. A tali fini, ciascuna Parte dà atto di aver ricevuto apposita informativa per il trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della stipula e gestione della presente Convenzione.
3. L’ ENTE ADERENTE, per le attività delegate a INVITALIA con la presente Convenzione, individua l’Agenzia quale “Responsabile del trattamento” ai sensi dell’articolo 28 del GDPR, secondo le condizioni, l’atto di nomina e le istruzioni riportate nell’Allegato 5, parte integrante del presente Atto. La sottoscrizione della presente Convenzione da parte di INVITALIA equivale ad accettazione della nomina.

ART. 10 – Riservatezza

1. Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale di INVITALIA verrà a conoscenza nell’attuazione della presente Convenzione sono riservati. In tal senso, INVITALIA si obbliga, ove ciò non sia già stabilito dalle norme e dai regolamenti, ad adottare con i propri dipendenti e consulenti, impegnati a vario titolo nell’esecuzione ed attuazione delle attività disciplinate dalla presente Convenzione, le cautele necessarie a tutelare la riservatezza ed il segreto di tutti le fasi. Quanto precede, fermo restando quanto previsto dall’articolo 35 del Codice dei Contratti Pubblici.
2. Non sono considerate riservate le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo che INVITALIA è obbligata a rivelare in base alla normativa vigente, o in base a regolamenti emanati da autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria a cui la stessa non possa legittimamente opporre rifiuto.

ART. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Per le attività oggetto della presente Convenzione, INVITALIA assume, ora per allora, tutti gli obblighi eventualmente applicabili in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, nonché quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 25 del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89. Più in particolare, per quanto occorre, INVITALIA ai sensi dell’articolo 3 della suddetta L. 136/2010 si impegna sin d’ora ad utilizzare un conto corrente dedicato in via non esclusiva alle attività di cui alla presente Convenzione.

ART. 12 – Durata e proroga. Modifiche. Diritto di recesso.

1. La presente Convenzione avrà efficacia dalla data della sua sottoscrizione per un periodo di 15 mesi, salvo successiva proroga da concordarsi per iscritto tra le Parti. Quanto all'attivazione di INVITALIA per le attività di centralizzazione delle committenze di cui al precedente articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della presente Convenzione, se alla data summenzionata la singola Procedura fosse ancora in corso, la presente Convenzione avrà durata sino alla relativa aggiudicazione e conseguente trasferimento all'ENTE ADERENTE del fascicolo di gara.
2. La cessazione della presente Convenzione non avrà comunque effetto sulle disposizioni di cui all'articolo 7 della presente Convenzione, con riferimento alla rendicontazione delle attività oggetto della Convenzione medesima.
3. L'ENTE ADERENTE può recedere in qualunque momento ad *nutum* e comunque senza il pagamento di alcuna penale dalla presente Convenzione con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni. In tale ipotesi verranno riconosciute a INVITALIA le spese e i costi sostenuti sino alla data di efficacia del recesso, come individuata nel relativo preavviso all'uopo trasmesso dall'ENTE ADERENTE, che saranno da INVITALIA rendicontate, nonché le spese e i costi che, ancorché non materialmente effettuati, alla data sopra indicata, risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili. Il recesso dalla presente Convenzione da parte dell'ENTE ADERENTE comporterà la revoca in autotutela della singola Procedura in corso.
4. Le Parti potranno altresì recedere in qualunque momento dagli impegni assunti ai sensi della presente Convenzione, qualora, nel corso della vigenza della stessa intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della Convenzione stessa e ne rendano impossibile o eccessivamente onerosa la sua conduzione a termine. Il recesso, effettuato da una Parte, avrà efficacia dal trentesimo giorno della relativa comunicazione, via PEC, all'altra Parte. In tale ipotesi, verranno riconosciute ad INVITALIA le spese sostenute alla data di efficacia del recesso, nonché quelle che, ancorché non materialmente effettuate, risultino da obbligazioni già definitivamente vincolanti.
5. Eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno essere espressamente convenute tra le Parti per iscritto, anche al fine di assicurarne, ove necessario, una efficace ed efficiente esecuzione.

ART. 13 – Definizione delle controversie e Foro Competente

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'applicazione o interpretazione della presente Convenzione, o comunque direttamente o indirettamente connesse alla Convenzione stessa, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.

2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi.
3. Per ogni controversia tra le Parti afferente o relativa alla presente Convenzione sarà competente, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

ART. 14 – Codice di Comportamento e Codice Etico. Norme di rinvio

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno osservate, dai soggetti a ciò obbligati ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, e del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, rispettivamente, il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e il Codice Etico di INVITALIA nonché il Codice di Comportamento per il personale dell'ENTE ADERENTE.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applicano le norme del Codice civile, del D.lgs. n. 201/2022, del D.lgs. n. 175/2016 e, ove applicabile, del Codice dei Contratti Pubblici.
3. Le Parti rinviando inoltre a quanto espressamente disposto dall'articolo 53, co. 16-ter, del Decreto Legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 15 – Obblighi di pubblicazione

Le Parti si impegnano a rispettare le previsioni relative agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di appalto e concessione, in base a quanto previsto dagli articoli 20 e 28 del Codice dei Contratti Pubblici.

La presente Convenzione è formata su supporto digitale in unico originale e sottoscritta con firma digitale da ciascuna delle Parti.

ALLEGATI

Allegato 1: PIANO ESECUTIVO DELLE ATTIVITÀ

Allegato 2: FORMAT DI ATTO DI ATTIVAZIONE

Allegato 3: FORMAT DI DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Allegato 4: DISCIPLINARE DI RENDICONTAZIONE

Allegato 5: ACCORDO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Ente d'Ambito per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani Caserta

DOTT. Agostino Sorà Direttore Generale dell'Ente

Documento sottoscritto con firma digitale da Agostino Sorà, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A.

DOTT. Bernardo Mattarella Amministratore Delegato

Documento sottoscritto con firma digitale dal Dott. Bernardo Mattarella, ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE, L'ENTE ADERENTE, COME SOPRA RAPPRESENTATO, APPROVA ESPRESSAMENTE LE SEGUENTI CLAUSOLE MEDIANTE SEPARATA SOTTOSCRIZIONE:

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI.

ART. 4 - ATTO DI ATTIVAZIONE. DICHIARAZIONI DI IMPEGNO. COMMISSIONI GIUDICATRICI.

ART. 5 - RISORSE FINANZIARIE.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ.

ART. 7 - MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E DI PAGAMENTO.

ART. 9 - TUTELA DEI DATI PERSONALI.

ART. 10 - RISERVATEZZA.

ART. 12 - DURATA E PROROGA. MODIFICHE. DIRITTO DI RECESSO.

ART. 13 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.

Ente d'Ambito per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani Caserta

DOTT. Agostino Sorà Direttore Generale dell'Ente

Documento sottoscritto con firma digitale da Agostino Sorà, ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

ALLEGATO 1 - PIANO ESECUTIVO DELLE ATTIVITÀ

ALLEGATO 2: FORMAT ATTO DI ATTIVAZIONE

"ATTO DI ATTIVAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE E L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO" [Attivazione Centrale di Committenza per indizione/gestione/aggiudicazione gare]	
<i>Premessa. Con l'espressione "Ente Aderente" si intende firmatario della Convenzione di cui il presente documento costituisce l'Allegato 2</i>	
Intervento	[Descrizione intervento]
Copertura finanziaria Intervento	[individuazione della fonte di finanziamento per la realizzazione dell'Intervento]
Cronoprogramma	
RUP dell'Ente Aderente (*) [Responsabile della fase di affidamento dall'Ente Aderente]	nominativo, titoli e recapiti del Responsabile Unico del Progetto nominato dall'Ente Aderente, ai sensi articolo 15, co. 1, del Codice dei Contratti Pubblici [in alternativa: nominativo, titoli e recapiti del Responsabile della fase di affidamento nominato dall'Ente Aderente, ai sensi articolo 15, co. 4, del Codice dei Contratti Pubblici]
C.U.P.	[indicazione del Codice Unico di Progetto, se già acquisito]
Misure per la Legalità	[indicazione di eventuali Protocolli di Legalità, Protocolli Operativi per il monitoraggio finanziario, Protocolli di Azione con ANAC per la vigilanza collaborativa, ecc., applicabili alle fasi di progettazione, affidamento e realizzazione dell'Intervento]
Ulteriori Condizioni o Vincoli	[indicazione di eventuali condizioni o vincoli, amministrativi, finanziari, ecc. ai quali la stazione appaltante sia obbligata, per legge o convenzionalmente, o abbia interesse ad osservare, ai fini della realizzazione dell'Intervento]

Ulteriori Informazioni	[inserire ulteriori informazioni ritenute utili o necessarie ai fini della attivazione di INVITALIA]
Attivazione di INVITALIA	
Attività Richieste <i>[da contrassegnare con un flag]</i>	
Attività di <u>Committenza</u>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> la progettazione, la gestione e l'aggiudicazione, per conto dell'ENTE ADERENTE, di procedure d'affidamento di contratti d'appalto o accordi quadro, che saranno da quest'ultimo stipulati con l'/gli appaltatore/i risultato/i aggiudicatario/i; <input type="checkbox"/> la messa a disposizione della Piattaforma InGate, per l'utilizzo diretto da parte dell'Ente Aderente [OPPURE: per l'utilizzo da parte dell'Ente Aderente mediante personale della stessa INVITALIA], <input type="checkbox"/> del modulo 1, dedicato alla gestione dell'Investimento; <input type="checkbox"/> del modulo 2, dedicato alla programmazione e pianificazione degli Interventi; e/o <input type="checkbox"/> del modulo 4, dedicato alla gestione degli appalti relativi ai singoli Interventi; <input type="checkbox"/> consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto, ivi inclusi gli appalti innovativi, o di PPP; <input type="checkbox"/> preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto dell'Ente Aderente, ivi inclusi gli appalti innovativi, o di PPP; <input type="checkbox"/> gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell'Ente Aderente, ivi inclusi gli appalti innovativi, o di PPP. <p>PROCEDURA:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____.</p>
Copertura finanziaria attività INVITALIA	
<i>indicare fonte finanziaria a copertura dei costi delle attività per le quali INVITALIA viene attivata:</i>	

_____.

ALLEGATO 3: FORMAT DICHIARAZIONI DI IMPEGNO

DICHIARAZIONI DI IMPEGNO

Le presenti Dichiarazioni di Impegno costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione di cui il presente documento costituisce l'**Allegato 3** e le definizioni qui utilizzate hanno il medesimo significato ad esse attribuito nella Convenzione stessa.

Le presenti Dichiarazioni di Impegno disciplinano la ripartizione dei compiti e delle competenze tra EDA CASERTA (di seguito, "**ENTE ADERENTE**") ed INVITALIA per le Attività di Committenza di seguito indicate.

Ai sensi delle Dichiarazioni di Impegno ed in conformità con il Codice dei Contratti Pubblici

- alcuni compiti e competenze di INVITALIA fanno capo al relativo RUP di INVITALIA nominato *ex* articolo 15, comma 9, del predetto Codice dei Contratti Pubblici,
- alcuni compiti e competenze dell'ENTE ADERENTE fanno capo al relativo RUP dell'Ente Aderente, nominato *ex* articolo 15, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, ovvero al relativo Responsabile per la fase di affidamento e al Responsabile per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione, nominati *ex* articolo 15, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici (di seguito, il RUP ovvero ciascuno dei Responsabili, il "**RP dell'ENTE ADERENTE**").

Con l'Atto di Attivazione, di cui la presente dichiarazione costituisce parte integrante e sostanziale, l'**ENTE ADERENTE**:

- A. Consegna contestualmente ad INVITALIA la seguente "documentazione tecnica" necessaria per la indizione della Procedura, ivi inclusa la documentazione di competenza del GESTORE. Nel caso di consegna non contestuale, l'accettazione dell'Atto di Attivazione sarà condizionata dal ricevimento di detta "documentazione tecnica" entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'Atto di Attivazione medesimo; scaduto il termine di 30 (trenta) giorni anzidetto, l'Atto di Attivazione sarà considerato dalle Parti come mai consegnato dall'ENTE ADERENTE ad INVITALIA.**

Per "documentazione tecnica", ai fini delle presenti Dichiarazioni di Impegno, si intende quanto segue:

[DA VALUTARE:

1. *CAPITOLATO D'ONERI*
2. *PIANO D'AMBITO (EX ART. 149 CODICE DELL'AMBIENTE):*
3. *RICOGNIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE*
4. *PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI - PIANO OPERATIVO*
5. *MODELLO GESTIONALE:*
6. *SCHEMA DI CONVENZIONE DI GESTIONE*
7. *SCHEMA DI DISCIPLINARE TECNICO*
8. *SCHEMA DI REGOLAMENTO UTENZA*
9. *SCHEMA CARTA DEI SERVIZI*
10. *PEF (o elementi idonei a consentire al partecipante di definirne uno)*
11. *PIANO TARIFFARIO (ART. 26 D.LGS. N. 201/2022)*
12. *SCHEMA DI STATUTO*
13. *CONVENZIONE DI COOPERAZIONE*
14. *RELAZIONE EX ART. 14, CO. 3, D.LGS. N. 201/2022*

B. accetta che, per ciascuna attività oggetto dell'Atto di Attivazione, il RUP di INVITALIA:

- (i) verifichi la completezza, la chiarezza, la non contraddittorietà e la conformità alla normativa applicabile, della documentazione presentata dall'ENTE ADERENTE, fermo restando che detta **verifica non entra nel merito delle scelte e soluzioni tecnico-giuridico-economiche proposte, la cui idoneità a raggiungere i risultati dichiarati è di esclusiva responsabilità dell'ENTE ADERENTE.**

Nel caso in cui il RUP di INVITALIA rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione ricevuta dall'ENTE ADERENTE, al fine di garantirne la completezza, la chiarezza, la non contraddittorietà e la conformità alla normativa applicabile, chiederà al RP dell'ENTE ADERENTE di regolarizzare la documentazione ricevuta entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi e, nel caso di mancata regolarizzazione entro il termine assegnato, potrà proporre, al suddetto RP dell'ENTE ADERENTE, soluzioni alternative al fine di ovviare alle criticità riscontrate; quanto precede, ferma restando la facoltà di INVITALIA di far valere, in caso di inerzia del RP dell'ENTE ADERENTE o dell'ENTE ADERENTE stesso o di espresso mancato accoglimento delle soluzioni proposte, il diritto di recesso di cui all'articolo 11 della Convenzione;

- (ii) individui e definisca la procedura di scelta del contraente ritenuta più idonea nel caso di specie e individui i relativi criteri di aggiudicazione. Quanto precede, ferma

restando la facoltà del RUP di INVITALIA di consultarsi con il RP dell'ENTE ADERENTE per l'attività di cui trattasi, anche al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie all'espletamento della stessa;

- (iii) individui, sentendo il RP dell'ENTE ADERENTE, i criteri e sottocriteri di valutazione dell'offerta e i relativi pesi e sottopesi, nonché, ove possibile, i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio e il metodo di calcolo da adottare per l'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica e di quella economica. Quanto precede, ferma restando la più ampia facoltà del RUP di INVITALIA di consultarsi con il RP dell'ENTE ADERENTE per l'attività di cui trattasi, anche al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie all'espletamento della stessa;
- (iv) definisca il contenuto e le modalità di predisposizione dell'offerta (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, eventuali limiti massimi di pagine, formati, ecc.) ferma restando la facoltà del RUP di INVITALIA di consultarsi con il RP dell'ENTE ADERENTE;

C. accetta che INVITALIA, anche per il tramite del proprio RUP di INVITALIA:

- (i) predisponga tutti gli atti necessari per la indizione della gara (ivi inclusi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, avviso di pre-informazione, bando e/o lettera di invito, disciplinare, modelli a corredo, avvisi per i quotidiani, ecc.);
- (ii) osservi le misure di cui al Protocollo di vigilanza collaborativa e/o al Protocollo di Legalità/Patto di integrità eventualmente applicabile;
- (iii) configuri la gara, ai fini della gestione telematica della stessa, sulla *Piattaforma InGate* di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della Convenzione, e pubblichi i relativi atti in conformità alla normativa vigente in materia;
- (iv) conferisca al RUP di INVITALIA funzioni di Seggio di gara monocratico (anche per l'analisi della sola documentazione amministrativa nell'ipotesi di gara da aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa), fermo restando che per la nomina della Commissione giudicatrice si rinvia a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 5, della Convenzione. Resta inteso che la nomina dei Commissari potrà essere effettuata da INVITALIA soltanto previa verifica di inesistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, anche potenziali (come definite ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'articolo 93, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici e dell'articolo 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62);
- (v) gestisca lo svolgimento della gara sino all'aggiudicazione definitiva della stessa. Resta sin d'ora inteso che INVITALIA possa, in assoluta autonomia, qualora le circostanze rendano ciò necessario od opportuno, (A) non procedere

all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea all'oggetto del contratto, in conformità all'articolo 108, comma 10, del Codice dei Contratti Pubblici; (B) procedere in autotutela all'annullamento della procedura di gara ovvero all'annullamento o revoca dell'eventuale aggiudicazione della stessa;

- (vi) proceda alle verifiche, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente, dei requisiti dei concorrenti alla gara, sia di quelli di ordine generale (cd. moralità professionale), ivi incluse le verifiche antimafia, che di quelli di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo;
- (vii) assuma ed emani gli atti e le decisioni di carattere giuridico-amministrativo connesse all'espletamento della procedura di gara e pubblica gli esiti della stessa;
- (viii) archivi e protocolli tutti gli atti di gara, fermo restando che, aggiudicata la singola gara, INVITALIA rimetterà copia integrale del fascicolo relativo alla suddetta procedura di gara all'ENTE ADERENTE, inclusi i relativi verbali, come previsto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione;
- (ix) curi l'eventuale accesso agli atti ai sensi degli articoli 35 e 36 del Codice dei Contratti Pubblici;
- (x) acquisisca dall'operatore economico aggiudicatario della gara i documenti necessari per la stipula del contratto da parte dell'ENTE ADERENTE;
- (xi) offra il supporto necessario all'acquisizione, da parte dell'RP dell'ENTE ADERENTE, del CIG (Codice Identificativo Gara) generato e assegnato dal Sistema Informativo Monitoraggio Gare, ovvero, se necessario, lo acquisisca direttamente e compia poi successivamente le operazioni necessarie affinché detto CIG, sia "trasferito", tramite le opportune modifiche delle profilazioni effettuate a sistema, all'ENTE ADERENTE;
- (xii) effettui, nei limiti in cui è titolata a farle per conto dell'ENTE ADERENTE, la comunicazione e la trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dalla normativa applicabile inerenti la procedura di gara;
- (xiii) esamini e decida in merito ad eventuali pre-ricorsi e gestisca, in coordinamento con l'ENTE ADERENTE, eventuali ricorsi se afferenti alla procedura di gara;
- (xiv) comunichi, anche per via telematica, alla Prefettura competente gli elementi informativi relativi ai bandi di gara, alle imprese partecipanti e alle offerte presentate, nonché all'andamento dell'esecuzione del contratto, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 del D.P.C.M. 30 giugno 2011. Restano ferme eventuali ulteriori condizioni o vincoli indicati nell'Atto di Attivazione da parte dell'ENTE ADERENTE;

- (xv) su richiesta, da prevedersi con l'Atto di Attivazione, e in coordinamento con l'ENTE ADERENTE, interagisca con le istituzioni coinvolte a vario titolo nella procedura di affidamento dell'appalto;
- (xvi) richieda, se necessario, chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'ENTE ADERENTE.

D. accetta che rimangano di competenza di INVITALIA:

- (i) la nomina del RUP *ex* articolo 15, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici;

E. accetta che rimangano di sua competenza:

- (i) la nomina del RP *ex* articolo 15, comma 1 e 4, del Codice dei Contratti Pubblici;
- (ii) le attività di individuazione degli interventi e delle attività da realizzare;
- (iii) la trasmissione della documentazione tecnica e di tutti gli altri atti ed elaborati che costituiscono il presupposto dell'Atto di Attivazione;
- (iv) l'adozione della determina a contrarre;
- (v) l'eventuale avvio dell'esecuzione del contratto di concessione in via d'urgenza;
- (vi) la stipulazione del contratto di concessione;
- (vii) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione del contratto di concessione e, con riferimento alle gare di cui all'articolo 17 del D.lgs. 175/2016, alla costituzione della società mista;
- (viii) nei limiti in cui è titolato a farle, la comunicazione e la trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dalla normativa applicabile inerenti la procedura di gara;
- (ix) qualsivoglia decisione in merito all'avvio in via d'urgenza del contratto e, laddove ammissibile, anche in pendenza delle verifiche sui requisiti degli operatori economici, fermo restando che, in caso di esito negativo delle suddette verifiche, l'ENTE ADERENTE manleverà e terrà indenne INVITALIA da qualsivoglia pretesa avanzata da terzi, nonché relativamente a qualsivoglia perdita o danno sostenuto o sofferto da INVITALIA medesima, anche a titolo di risarcimento per equivalente disposto da un'Autorità Giudiziaria competente, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione.

ALLEGATO 4: DISCIPLINARE DI RENDICONTAZIONE

1. Premessa

Il presente documento individua i criteri di rendicontazione dei costi sostenuti da INVITALIA in relazione alla presente Convenzione.

Di seguito si definiscono le modalità e i termini per il ristoro dei costi effettivi sostenuti da INVITALIA per le attività svolte nell'ambito della presente Convenzione.

2. Categorie di costi

La rendicontazione riguarderà le seguenti categorie di costi afferenti alle attività affidate ad INVITALIA:

- A) **Costi diretti**, sono i costi direttamente connessi all'operazione, ovvero quelli che possono essere imputati in maniera adeguatamente documentata ad una parte definita di cui si componga l'operazione finanziata, direttamente ovvero attraverso l'applicazione di determinati "criteri di imputazione";
- B) **Costi indiretti**, rappresentano un ribaltamento delle spese generali, non direttamente riconducibili alle attività previste dalla presente Convenzione, tuttavia necessariamente sostenute da INVITALIA per il funzionamento della propria struttura.

3. Modalità di rendicontazione

Il regime di rendicontazione per i costi diretti segue il criterio del costo effettivo.

Mentre per i costi indiretti la metodologia utilizzata per la rendicontazione sarà quella forfettaria ad un tasso del 25% così come disposto dall'art. 68 del Regolamento UE n. 1303/2013.

Nel seguito vengono specificate le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività previste dalla Convenzione, riferite alle due tipologie di costo di cui al punto 2 del presente Disciplinare.

3.1 Costi diretti

Sono i costi direttamente legati all'attuazione dell'oggetto della Convenzione e adeguatamente documentati attraverso l'applicazione di determinati "criteri di imputazione", effettivamente pagati a fronte di fatture o di altri documenti contabili da produrre in sede di rendicontazione del relativo importo.

I costi diretti si suddividono in:

- A) personale;
- B) collaboratori;
- C) missioni;
- D) acquisizione di beni e servizi.

A) Personale

In questa voce saranno inseriti i costi relativi al personale impiegato ai fini dell'attuazione dell'oggetto della Convenzione. Tali costi possono riguardare:

- Il lavoro dei dipendenti impiegati sulla base delle risultanze della procedura di imputazione delle ore lavorate al Progetto (cd time-sheet);
- le collaborazioni esterne sulla base della documentazione relativa (contratto e/o conferimento di incarico consulenziale, fattura, nota e/o cedolino-paga).

Il calcolo del costo rendicontabile del personale dipendente sarà effettuato in rapporto alle ore di impiego nelle attività oggetto della Convenzione, considerando il salario lordo del dipendente, entro i limiti contrattuali di riferimento (Contratto a progetto, CCNL, eventuali accordi aziendali più favorevoli) e gli altri eventuali compensi lordi, comprensivo dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro.

Più in dettaglio, i costi del personale interno (tempo determinato e indeterminato) sono comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti a carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro:

- costi diretti, ovvero gli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro in maniera stabile e ricorrente (es. lo stipendio-base ed eventuali integrazioni più favorevoli, eventuale contingenza, scatti di anzianità);
- costi indiretti, ovvero, assenze per malattia, ferie, riposi aggiuntivi per festività soppresse, festività infrasettimanali, riposi aggiuntivi per riduzione di orario di lavoro, tredicesima e quattordicesima (ove previste dal CCNL), premi di produzione (se contrattualmente previsti e chiaramente calcolabili).

Il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente prestate per l'attività, e deve essere calcolato su base mensile (corrispondente alla busta paga).

Costo orario effettivo:

Rml+differite+polizze+ferie spettanti+cassa di prev.+premi di produzione+oneri+TER+irap-valor. ferie e assenza c/dip

Ore ordinarie + assenze c/Inps + assenze c/azienda

Per la determinazione delle ore effettivamente lavorate viene compilato un time-sheet mensile con dettaglio giornaliero dal quale risultano le ore complessivamente lavorate dal dipendente mentre tutte le altre ore non caricate su progetto sono, giornalmente, riepilogate in un'unica voce "altra commessa".

B) Collaboratori

Questa voce comprende i costi di personale derivanti da rapporti assimilabili al contratto di lavoro dipendente. Si tratta di rapporti nei quali il soggetto, pur non essendo legato da un vincolo di subordinazione con il committente, svolge attività lavorative specifiche sulla commessa.

Sono ammissibili sia il compenso erogato, sia i tributi e gli oneri che vi sono connessi, fermo restando l'applicazione della normativa in materia. Invitalia deve presentare, su richiesta, tutti i documenti e/o risultati attinenti all'erogazione e allo scopo del servizio esterno.

C) Missioni

La categoria Trasferte comprende le spese sostenute per l'effettuazione di missioni e viaggi del personale strettamente attinenti alla commessa ed effettivamente liquidate.

In riferimento alle spese di viaggio e di soggiorno i criteri applicabili sono stabiliti dal regolamento in vigore all'interno dell'Agenzia.

D) Acquisizione di beni e servizi

Il regime di rendicontazione relativo all'acquisizione di beni e servizi segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da fattura/ricevuta.

Per "acquisizione di beni e servizi" si intendono le spese sostenute, a titolo esemplificativo, in relazione a:

- servizi specifici e consulenze specialistiche funzionali alla realizzazione delle attività previste nel progetto, ivi incluse eventuali spese legali;

- interventi di formazione specifica necessari per il conseguimento di obiettivi del progetto;
- azioni di comunicazione e promozione;
- costruzione o acquisizione di programmi SW e strumenti di aggiornamento specialistici;
- noleggio o leasing di attrezzature specialistiche;
- altre spese funzionali alla realizzazione delle attività previste nella Convenzione.

Per i costi relativi alle suddette voci Invitalia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- elenco delle spese sostenute;
- riferimento agli estremi dell'incarico e della documentazione contabile giustificativa della spesa;
- riferimento ai pagamenti effettuati.

3.2 Costi indiretti

Sono considerati indiretti, invece, i costi che non sono o non possono essere collegati direttamente alla commessa ma per loro natura funzionali alla realizzazione delle attività.

Per tali costi il sistema di imputazione verrà effettuato attraverso il metodo forfettario applicando un tasso del 25%. Tale tasso forfettario rispetta i principi generali dettati dalla stessa nota EGESIF_14-0017 ossia il principio della ragionevolezza, quello dell'equità e quello della verificabilità della metodologia di calcolo effettuata¹.

La formula per il calcolo dei costi indiretti è la seguente:

(costi del personale, dei collaboratori e delle missioni + spese per acquisizione di beni e servizi)
x P considerando P=25%.

3.3 Costo complessivo rendicontabile

¹ La metodologia di calcolo dei costi indiretti su base forfettaria è stata adottata con Decreto dell'Agenzia per la Coesione n. 19 del 7 aprile 2017, e da ultimo aggiornata a seguito dell'analisi di congruità e coerenza svolta dalla medesima Agenzia per la Coesione Territoriale con Decreto n. 38 del 13 aprile 2023. La medesima metodologia è stata approvata dal Ministero della Cultura, conformemente alle previsioni dell'articolo 54 ultimo periodo del Reg. (UE) 1060/2021, nell'ambito delle operazioni finanziate con le risorse Programma Nazionale Cultura 2021-2027, con Decreto dell'Autorità di Gestione n. 73 del 6 febbraio 2024.

In relazione a quanto precedentemente esposto, il costo complessivo rendicontabile sarà così ottenuto:

Costo rendicontabile = Costi diretti + Costi indiretti

ALLEGATO 5: ACCORDO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ACCORDO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016

TRA

ENTE D'AMBITO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI CASERTA, con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE), via Caserta, n.1, C.A.P. 81055, C.F. 93111100611 (di seguito, "**ENTE ADERENTE**"), legalmente rappresentata dal Dott. Agostino Sorà, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso la sede sopra indicata

E

L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A., con sede legale in Roma, in via Calabria n. 46, capitale sociale € 836.383.864,02 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (di seguito, "**INVITALIA**"), legalmente rappresentata dal Dott. Bernardo Mattarella, in qualità di Amministratore delegato *pro tempore*.

(di seguito, Titolare e INVITALIA, congiuntamente, le "**Parti**")

Premesse:

- Il presente "Accordo di nomina a Responsabile del Trattamento" è un accordo accessorio, allegato al Piano delle attività sottoscritto tra le Parti e ne forma, pertanto, parte integrante e sostanziale;
- considerata l'entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che

abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito, “**GDPR**”) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’unione europea il 04 maggio 2016;

- preso atto che l’art. 4, n. 8 del GDPR definisce il “Responsabile” come la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- considerato che il Decreto Legislativo 14 agosto 2013, n. 93 contempla le violazioni Privacy anche nell’ambito della responsabilità amministrativa dell’ente a norma del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- tenuto conto che il GDPR dispone che il Responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- considerato che il Responsabile ha adottato le misure di sicurezza tecniche e organizzative ai sensi della ISO 27001, come previste dal GDPR;
- rilevato che i compiti affidati al Responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal Titolare e che il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al GDPR e delle proprie istruzioni;
- ritenuto che INVITALIA, per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze, possiede i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- tenuto conto che l’Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), rilasciata dal Titolare del trattamento, è resa disponibile [.....](#) nell’apposito menù dedicato alla privacy.

Tutto ciò premesso, il Titolare

NOMINA

INVITALIA, che accetta, quale “Responsabile del Trattamento” ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016, nello svolgimento delle attività di supporto tecnico-operativo svolto ai sensi dell’art. 10, co. 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 7 (convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108), quale ente in-house e soggetto qualificato di diritto, ai sensi del dell’art. 63, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante il Codice dei Contratti Pubblici (di seguito, “**Codice dei Contratti Pubblici**”), con riferimento alle prestazioni di cui alla determinazione a stipulare la Convenzione di cui il presente Accordo di nomina costituisce allegato.

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, INVITALIA è consapevole di avere il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le seguenti istruzioni impartite dal Titolare.

Il Responsabile del trattamento si impegna, entro e non oltre 30 gg. lavorativi dalla data di sottoscrizione ed accettazione della presente nomina, ad impartire per iscritto ai propri

soggetti autorizzati del trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione.

Le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue: le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

1. Finalità e modalità del trattamento

Ai sensi del considerando n. 81 e dell'art. 28 del GDPR il trattamento svolto dal Responsabile in questo atto designato deve essere effettuato per conto del titolare del trattamento che è l'unico soggetto abilitato a individuare le finalità e le modalità del trattamento affidato al Responsabile.

In virtù di ciò il Responsabile garantisce di poter far valere garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

2. Sub-responsabile

Il Titolare autorizza il Responsabile del trattamento a ricorrere a un altro Responsabile del trattamento (subresponsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, sul sub-Responsabile del trattamento sono imposti dal primo Responsabile, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

3. Durata del trattamento

La durata del trattamento è prevista per tutta la durata dell'incarico conferito dal Titolare per le sole finalità connesse al pieno assolvimento degli obblighi previsti dalla procedura/e selezionata/e in epigrafe e dalla citata Determinazione a contrarre.

4. Diritti e obblighi del responsabile del trattamento

Quanto ai diritti ed obblighi del Responsabile in particolare si prevede che il Responsabile del trattamento:

- a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 GDPR;
- d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 GDPR per ricorrere ad un altro

Responsabile del trattamento;

e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR;

f) assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, vale a dire in relazione alla sicurezza del trattamento (art. 32), alla notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo (*data breach* di cui all'art. 33), alla comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato (*data breach* di cui all'art. 34), alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA ex art. 35) e alla consultazione preventiva (art. 36), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

g) su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

h) metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;

i) con riguardo alle istruzioni impartite dal Titolare, il Responsabile del trattamento informi immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'unione, relative alla protezione dei dati.

5. Adesione a codici di condotta o meccanismi di certificazione

L'adesione da parte del Responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'art. 40 del GDPR o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'art. 42 del GDPR può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 dell'art. 28 GDPR.

6. Transizione da Responsabile a Titolare del trattamento

Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del GDPR, se il Responsabile del trattamento viola il GDPR, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un Titolare del trattamento in questione, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 10, del GDPR.

7. Responsabilità

Il Responsabile è consapevole che ai sensi dell'art. 29 del GDPR egli, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del Titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'unione o degli Stati membri.

8. Registro del trattamento

In ottemperanza all'art. 30 del GDPR il Responsabile si impegna a tenere un registro in forma scritta, anche in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati (DPO);
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'art. 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, paragrafo 1.

COMPITI E ISTRUZIONI PER I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016

PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, che stabilisce i "Principi applicabili al trattamento di dati personali", per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti nel trattamento affinché i dati siano sempre:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'art. 89, paragrafo 1 GDPR, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica

- o a fini statistici, conformemente all'art. 89, paragrafo 1 GDPR, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»);
- g) ciascun trattamento deve, inoltre, avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona dell'interessato al trattamento, ovvero deve essere effettuato eliminando ogni occasione di illecita conoscibilità dei dati da parte di terzi;
- h) se il trattamento di dati è effettuato in violazione dei principi summenzionati e di quanto disposto dal GDPR è necessario provvedere al “blocco” dei dati stessi, vale a dire alla sospensione temporanea di ogni operazione di trattamento, fino alla regolarizzazione del medesimo trattamento, ovvero alla cancellazione dei dati se non è possibile regolarizzare;
- i) ciascun Responsabile deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni penali, civili ed amministrative;
- l) in merito alla responsabilità civile si ricorda, relativamente ai danni cagionati per effetto del trattamento ed ai conseguenti obblighi di risarcimento, che, per evitare ogni responsabilità, l'operatore, anche nominato Responsabile, è tenuto a fornire la prova di avere applicato le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati trattati.

COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE

Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell'ambito dei principi sopra ricordati, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:

- identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività istituzionalmente rientranti nella propria sfera di competenza;
- predisporre il registro delle attività di trattamento da esibire in caso di ispezioni delle Autorità e contenente almeno le seguenti informazioni: il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati;
- individuare le categorie dei trattamenti effettuati;
- individuare e regolamentare i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi;
- descrivere le misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati;
- definire, per ciascun trattamento di dati personali, la durata del trattamento e la cancellazione o la anonimizzazione dei dati obsoleti, nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione e tenuta archivi;

- ogni qualvolta si raccolgano dati personali, provvedere a che venga fornita l’informativa ai soggetti interessati;
- adempiere agli obblighi di sicurezza: adottare, tramite il supporto tecnico degli amministratori di sistema, tutte le preventive misure di sicurezza, ritenute adeguate al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- definire una politica di sicurezza per assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi afferenti al trattamento dei dati;
- assicurarsi la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso ai dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- definire una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche ed organizzative applicate;
- far osservare gli adempimenti previsti in caso di nuovi trattamenti e cancellazione di trattamenti: in particolare, comunicare preventivamente al Titolare l’inizio di ogni trattamento che intende intraprendere autonomamente sui dati che gli siano stati affidati dal Titolare;
- segnalare al Titolare l’eventuale cessazione del trattamento;
- in merito ai soggetti autorizzati, il responsabile deve individuare, tra i propri lavoratori, designandoli per iscritto, le persone autorizzate al trattamento;
- recepire le istruzioni cui devono attenersi le persone autorizzate nel trattamento dei dati impartite dal Titolare, assicurandosi che vengano materialmente consegnate agli stessi o siano già in loro possesso;
- adoperarsi al fine di rendere effettive le suddette istruzioni, curando in particolare il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e della integrità dei dati e l’osservanza da parte delle persone autorizzate, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere generale che informano la vigente disciplina in materia;
- stabilire le modalità di accesso ai dati e l’organizzazione del lavoro da parte delle persone autorizzate, avendo cura di adottare preventivamente le misure tecniche ed organizzative adeguate e impartire le necessarie istruzioni ai fini del riscontro di eventuali richieste di esecuzione dei diritti da parte degli interessati.

ISTRUZIONI AL RESPONSABILE

Il Responsabile, sebbene non in via esaustiva, avrà i compiti e le istruzioni di seguito elencate, oltre agli ulteriori obblighi previsti dalla presente nomina.

Si ricorda che per ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in particolare:

- a) il divieto di comunicazione o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione del Titolare;
- b) l’accesso ai dati è autorizzato limitatamente all’espletamento delle proprie mansioni ed

esclusivamente negli orari di lavoro, o, in casi eccezionali, quando si riceva espressa autorizzazione dal Titolare;

- c) la fase di trattamento dei dati dovrà essere preceduta dalla informativa all'interessato (cliente/fornitore/dipendente/collaboratore) ex art. 14 del GDPR in forma scritta e dal consenso di questi al trattamento nei casi previsti dalla legge, fatti salvi diversi accordi contrattuali che prevedano l'informativa ex art. 13 del GDPR da parte del Titolare;
- d) in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro predisporre il divieto a che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;
- e) assicurarsi che le credenziali di autenticazione assegnate siano strettamente personali e rimangano riservate. Tali credenziali sono univocamente associate al soggetto autorizzato al quale sono state fornite;
- f) gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati devono essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico e/o cessazione del rapporto di lavoro;
- g) qualsiasi altra istruzione può essere fornita dal Titolare che provvede, direttamente o a mezzo del Responsabile, a seconda di quanto contrattualmente previsto, anche alla formazione dei soggetti autorizzati.

TRATTAMENTO CONSENTITO

- a) raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti su supporti cartacei o su supporti informatici avendo cura che l'accesso ad essi sia possibile solo ai soggetti autorizzati;
- b) qualsiasi accesso e trattamento espressamente previsto dal profilo di autorizzazione associato alle mansioni inerenti il ruolo di Responsabile nell'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze, conferite mediante la citata Determinazione a contrarre, che qui si intende integralmente richiamata;
- c) qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di legge.

Il Responsabile del trattamento risponde al Titolare per ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali relativamente alle attività e al settore di competenza, come previsto dalla citata Determinazione a contrarre.

L'incarico di Responsabile del trattamento dei dati decade automaticamente alla scadenza o alla revoca dell'incarico.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali. una copia del presente atto di nomina dovrà essere restituita al Titolare, debitamente firmata per accettazione.

IL RESPONSABILE DICHIARA:

- di aver preso conoscenza dei compiti che gli sono affidati;
- di essere a conoscenza di quanto stabilito dal GDPR e dalla normativa in materia di tutela dei dati personali;
- di aver adottato tutte le misure le misure di sicurezza tecniche e organizzative ai sensi della ISO 27001, (GDPR);
- di aver compreso e di attenersi alle Istruzioni dettate dal Titolare.